STATUTO VIGENTE

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

Art.1

Costituzione - Denominazione:

E' costituita l'Associazione "CONFINDUSTRIA PIACENZA".

Essa ha competenza su tutto il territorio della provincia di Piacenza.

L'Associazione aderisce alla Confindustria, assumendo così il ruolo di componente primaria territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa ed acquisendo di conseguenza i diritti e gli obblighi che ne derivano per sé e per i propri Soci.

La durata di Confindustria Piacenza è a tempo indeterminato.

Confindustria Piacenza adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Art.2

Sede:

Confindustria Piacenza ha sede in Piacenza. Essa può costituire, con delibera del Consiglio, proprie Delegazioni o Uffici staccati in altre località della provincia, ove se ne riconosca la necessità, con i compiti e secondo le direttive da stabilirsi dal Consiglio stesso.

Art.3

Scopo:

Confindustria Piacenza in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:

- favorire il progresso dell'industria piacentina, promuovendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra le aziende associate;
- assistere tutelare e rappresentare le medesime in tutti i problemi sindacali, sociali, economici e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano;
- promuovere nella provincia, e particolarmente presso gli imprenditori, lo sviluppo sociale, civile ed economico, nonché comportamenti conseguenti nel contesto di una libera società.

Nel quadro di tali scopi, Confindustria Piacenza collaborerà con le Istituzioni Pubbliche e con le altre parti sociali, nell'ambito dei rispettivi ruoli, esplicati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e in base a principi di correttezza.

In relazione agli scopi per i quali è costituita ed in conformità al ruolo ed alle competenze ad essa attribuiti nell'ambito dei Sistema Confederale, Confindustria Piacenza svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

1. tutelare le attività delle imprese sul piano economico, sindacale e tributario, anche stipulando, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale, come pure, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro a carattere provinciale riguardanti una o più categorie, in coordinamento con le rispettive Associazioni Nazionali, nonché contratti aziendali;
2. rappresentare ed assistere i Soci nelle controversie collettive ed individuali di lavoro;
3. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva tra gli iscritti;
4. provvedere all'informazione ed alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità;
5. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;

6. svolgere direttamente o indirettamente tutte le attività necessarie per il conseguimento dei fini sociali;

Confindustria Piacenza può dar vita, partecipare o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni o Società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Confindustria Piacenza è apartitica e non ha alcun fine di lucro.

Titolo II

SOCI

Art.4

Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a Confindustria Piacenza come soci effettivi:

a) le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;

b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;

c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere;

d) associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere.

E' altresì facoltà di Confindustria Piacenza accettare l'adesione di altre realtà imprenditoriali, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta.

Possono inoltre aderire a Confindustria Piacenza, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di

complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Piacenza, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema Confederale.

Art. 5

Rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente di Confindustria Piacenza.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto da Confindustria Piacenza.

Le domande vengono approvate dalla Giunta, sentito il parere della Sezione interessata. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere, entro trenta giorni

dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa della Giunta, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Consiglio, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Consiglio è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'ammissione impegna i Soci dal momento dell'iscrizione e per tutto l'anno avente inizio dal 1° gennaio successivo al giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione; l'ammissione si intende poi rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene data disdetta con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 6

Quote associative

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore di Confindustria Piacenza di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo annuale

Le determinazioni contributive sono deliberate annualmente dal Consiglio.

Confindustria Piacenza promuoverà procedimento giudiziario innanzi al Foro di Piacenza nei confronti dei soci morosi, secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

La quota di iscrizione e quella associativa annua non sono trasmissibili se non in caso di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 7

Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Confindustria Piacenza e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di Confindustria Piacenza.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio dell'Associazione e agli organi delle Sezioni.

Le imprese non private di cui alla lett. b) del precedente art. 4 che abbiano aderito a Confindustria Piacenza dopo l'entrata in vigore del presente statuto, godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi di cui al successivo articolo. Tuttavia, al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari di Confindustria Piacenza e a fronte di tale limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione di proporzionate aliquote contributive, determinate dall'Assemblea.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione a Confindustria Piacenza ed al sistema confederale nonché, per i soli soci effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai principi organizzativi generali in materia.

Art. 8

Doveri dei soci

L'adesione a Confindustria Piacenza comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- rispettare le deliberazioni assunte e gli accordi stipulati da Confindustria Piacenza e dalle altre componenti confederali;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- fornire a Confindustria Piacenza, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da Confindustria Piacenza;

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione a Confindustria Piacenza se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Piacenza.

Confindustria Piacenza, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art.9

Cessazione della condizione di Socio

La qualità di Socio si perde per:

a) dimissioni;

b) perdita dei requisiti in base ai quali é avvenuta l'ammissione;

c) espulsione per inadempienza agli obblighi assunti a norma dei presente Statuto, o per adesione contemporanea incompatibile;

d) accertata morosità nel pagamento delle quote associative.

La cessazione da Socio, non esonera lo stesso dall'impegno, assunto verso Confindustria Piacenza, del pagamento delle quote associative.

La cessazione da Socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di Confindustria Piacenza e del sistema confederale.

Titolo III

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta;

d) l'Ufficio di Presidenza;

e) il Presidente;

f) il Collegio dei Revisori Contabili;

g) i Probiviri

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono dalle cariche elettive di cui alle lettere b) e c) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

Art.11

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci. Hanno diritto di parteciparvi i Soci cui spetta l'esercizio dei diritti sociali.

Ogni Socio dispone di un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno precedente la data dell'Assemblea nel quale le quote dovute dai Soci siano state completamente accertate e richieste secondo la seguente tabella.

Il conteggio viene effettuato utilizzando la quota associativa minima delle aziende industriali, stabilita annualmente dal Consiglio, indicata con X.

fino a X: 1 voto;

da X a 5X: (oltre al voto che compete per la parte della quota sino a X) 1 voto per ogni X o frazione superiore a X/2;

da 5X a 30X: (oltre ai 5 voti che competono per la parte della quota sino a 5X) 1 voto per ogni 5X o frazione superiore a 2, 5x;

da 30X a 80X: (oltre ai 10 voti che competono per la parte della quota sino a 30X) 1 voto per ogni 10X o frazione superiore a 5X;

oltre a 80X: (oltre ai 15 voti che competono per la parte della quota sino a 80X) 1 voto per ogni 20X o frazione superiore a 10X.

Ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.

I Soci potranno farsi rappresentare alle Assemblee mediante delega da apporsi in fondo alla lettera di convocazione o in altra forma scritta, da altro Socio con diritto di voto; questi, però, non potrà avere più di una delega.

Art.12

Assemblea:

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio o ne facciano richiesta tanti Soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che rappresentino almeno un quinto dei voti.

L'Assemblea è straordinaria quando discute e delibera sugli argomenti di cui all'ultimo comma dell'art. 15, e può essere convocata secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art.13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a tre giorni.

Tale avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea richiesta dai Soci a norma dell'articolo precedente dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta.

Ove non sia provveduto dagli Organi di Confindustria Piacenza, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, che designa la persona che dovrà presiederla.

Art. 14

Costituzione e funzionamento dell'Assemblea:

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che dispongano della metà più uno dei voti globalmente assegnati ai sensi dell'art. 11.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando siano presenti tanti Soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che dispongano di almeno un quinto dei voti.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello Statuto, la responsabilità degli Organi sociali e la compra vendita di beni immobili, in prima convocazione devono essere approvate da non meno dei due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci cui spetta l'esercizio dei diritti sociali; in seconda convocazione da almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci cui spetta l'esercizio dei diritti sociali.

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dagli Organi sociali competenti o da tanti Soci che rappresentino un quinto dei voti.

Le proposte dei Soci devono essere formulate per iscritto al Presidente che convoca l'Assemblea entro 20 giorni.

In ogni caso le proposte di modifica dovranno essere comunicate ai Soci almeno 10 giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Per delibere di altra natura, si potrà ugualmente procedere a scrutinio segreto, laddove sia richiesto da almeno un quinto dei presenti, o sia proposto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore di Confindustria Piacenza o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Art. 15

Attribuzioni dell'Assemblea:

Spetta all'Assemblea:

1) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
2) eleggere i componenti elettivi del Consiglio;
3) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
4) eleggere i Probiviri;
5) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
6) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Confindustria Piacenza ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
7) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
8) ratificare l'ammontare della quota di iscrizione e la misura dei contributi stabiliti di anno in anno dal Consiglio;
9) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto, dal Consiglio, dalla Giunta o dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria discute e delibera:

1) sulle modifiche dello Statuto;
2) sulla compra vendita di beni immobili;
3) sulla responsabilità degli altri Organi sociali;
4) sulla trasformazione, scioglimento, liquidazione di Confindustria Piacenza.

Art. 16

Consiglio:

Il Consiglio è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, da tutti i rappresentanti delle singole Sezioni Merceologiche e da un pari numero di membri eletti dall'Assemblea con voto limitato ai due terzi dei candidati da eleggere, con arrotondamento per difetto.

I Membri elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili ma per non più di cinque bienni consecutivi allo stesso titolo; il biennio decorre dal giorno dell'Assemblea che li ha eletti e scade il giorno dell'Assemblea che nel secondo anno successivo procede al rinnovo delle cariche.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio il Rappresentante Provinciale nel Comitato Nazionale della Piccola Industria, il Rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria e, semprechè abbia i requisiti di cui all'art. 29, l'ex Presidente di Confindustria Piacenza che per ultimo ha rivestito la carica.

Fa inoltre parte di diritto del Consiglio il Presidente della controllata Assoservizi.

Qualora venga meno un componente del Consiglio eletto dall'Assemblea, il Consiglio stesso provvede, nella prima seduta, alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti; è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente che ne fa le veci ai sensi dell'art. 21.

Ciascun Membro ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute dei Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti senza tener conto degli astenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per il sistema di votazione, vale quanto previsto dall'art.14

I Membri del Consiglio che si astengono dall'intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Il Presidente iscrive la loro sostituzione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Costituisce causa di ineleggibilità, in occasione del successivo rinnovo dell'Organo, la mancata partecipazione a più del 50% delle riunioni tenute nel corso dei periodo di carica.

Art.17

Attribuzioni del Consiglio:

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini sociali e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

1) nominare la Commissione di designazione;
2) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
3) eleggere ogni due anni nel suo seno i componenti elettivi della Giunta;
4) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

5) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

6) deliberare le direttive generali per la Giunta per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;

7) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

8) approntare ed approvare entro il 30 ottobre di ogni anno il Bilancio preventivo della Associazione - predisposta dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea, e determinare la misura della quota di iscrizione e della quota associativa dovuta dai Soci per l'anno successivo;

9) approntare ed approvare entro il 15 aprile di ogni anno il Bilancio consuntivo di Confindustria Piacenza da sottoporre a delibera dell'Assemblea;

10) deliberare la costituzione di Delegazioni o Uffici staccati di Confindustria Piacenza in località varie della provincia;

11) deliberare la partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni o Società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

12) adottare le sanzioni;

13) riesaminare le domande di adesione;

14) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;

15) su proposta della Giunta, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;

16) su proposta della Giunta determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;

17) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;

18) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;

19) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 18

Giunta:

La Giunta è composta da 17 Membri. Ne fanno parte il Presidente, i Vice Presidenti, il Rappresentante Provinciale nel Comitato Nazionale della Piccola Industria, il Rappresentante Provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, l'ex Presidente dell'Associazione che per ultimo ha rivestito la carica ed il Presidente in carica della società controllata Assoservizi. Essa è completata dai Membri eletti dal Consiglio nel proprio seno con voto limitato ai due terzi dei Consiglieri da eleggere, con arrotondamento per difetto.

I Membri elettivi durano in carica due anni e Non possono restare in carica per più di cinque mandati consecutivi.

La perdita della qualità di Membro del Consiglio comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta.

La Giunta si riunisce almeno sei volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

E' convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente che ne fa le veci ai sensi dell'art. 21.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun Membro ha diritto ad un voto e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti tenendo conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per il sistema di votazione, vale quanto previsto dall'art. 14.

I Membri della Giunta che si astengono dall'intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Il Presidente iscrive la loro sostituzione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Costituisce causa di ineleggibilità, in occasione dei successivo rinnovo dell'Organo, la mancata partecipazione a più del 50% delle riunioni tenute nel corso dei periodo di carica.

Qualora venga meno un Membro della Giunta, il Consiglio provvederà entro 90 giorni a reintegrare la composizione della Giunta stessa.

Art. 19

Attribuzioni della Giunta:

Spetta alla Giunta:

1) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

2) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;

3) nominare il Direttore di Confindustria Piacenza fissandone le attribuzioni;

4) assumere e licenziare il personale;

5) determinare e fissare la retribuzione del Direttore e del personale;

6) approvare il regolamento interno che disciplina gli obblighi del personale;

7) presentare proposte di modifica allo Statuto;

8) esercitare in casi di urgenza tutti i poteri del Consiglio, con deliberazione soggetta alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

9) deliberare sull'ammissione dei Soci;

Art. 20

Ufficio di Presidenza:

l'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, in numero da due a quattro. L'Ufficio di Presidenza cura l'amministrazione dell'Associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, della Giunta e decide i provvedimenti da assumere, occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

In caso di urgenza può esercitare i poteri della Giunta, alla quale deve, però, riferire al più presto.

Art. 21

Presidente e Vice Presidenti:

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci di Confindustria Piacenza che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Confindustria Piacenza di fronte ai terzi ed in giudizio. E' di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta.

Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile, per non più di due mandati consecutivi.

Il biennio decorre dal giorno dell'Assemblea che lo ha eletto e scade il giorno dell'Assemblea che nel secondo anno successivo procede al rinnovo della carica.

Il Presidente che ha ricoperto due mandati consecutivi è rieleggibile per un terzo mandato consecutivo solo se consegue, in prima votazione, il 65% dei voti.

Qualora il Presidente non ottenesse il quorum di cui sopra si deve ripetere tutta la procedura.

Il Presidente attua i provvedimenti decisi dall'Ufficio di Presidenza per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; può, ove ne ravvisasse la necessità e nei casi di urgenza, assumere da solo le decisioni di pertinenza dell'Ufficio predetto, riferendo appena possibile ai Vice Presidenti

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica, la prima Assemblea ordinaria dei Soci provvederà alla elezione di un nuovo Presidente, il cui mandato scadrà alla data prevista per la scadenza del mandato del Presidente dimissionario o impedito.

Art. 22

Vice Presidenti:

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Confindustria Piacenza, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di quattro bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Nel caso che cessino dalla carica durante il mandato, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

TITOLO IV

Organi di Controllo

Art. 23

Collegio dei Revisori Contabili:

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di Confindustria Piacenza, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nell'albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

I Revisori Contabili effettivi assistono alle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea, vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Art. 24

Probiviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, Il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna a Confindustria Piacenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri nominati dall'Assemblea, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Piacenza, che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativi dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversie, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

Titolo IV

DELLE SEZIONI MERCEOLOGICHE

Art. 25

Sezioni Merceologiche:

I Soci sono raggruppati in Sezioni Merceologiche, secondo l'attività industriale da ciascuno svolta.

E' istituita una Sezione Industrie Varie, alla quale saranno assegnate le imprese esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire una apposita Sezione. Possono inoltre essere istituite Sezioni particolari in relazione a situazioni locali o speciali. E' ammessa l'appartenenza a più Sezioni per i Soci che esercitano attività industriale di genere o di specie diversa.

Le Sezioni Merceologiche promuovono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite.

La costituzione della Sezione Merceologica avviene dietro richiesta delle imprese interessate, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza ed è ratificata dal Consiglio di Confindustria Piacenza.

Art. 26

Attribuzioni delle Sezioni

Ciascuna Sezione elegge il proprio Capo Sezione ed un Vice Capo Sezione, anche per la sua sostituzione, in caso di assenza ad ogni effetto.

Le Sezioni che raggruppano industrie che complessivamente rappresentano un numero di dipendenti superiore a 1000 unità, esprimono un ulteriore rappresentante componente il Consiglio.

Le Sezioni che raggruppano industrie che complessivamente rappresentano un numero di dipendenti superiore a 2000 unità, esprimono due ulteriori rappresentanti componenti il Consiglio.

Il Capo e Vice Capo Sezione e gli eventuali Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti; possono restare in carica non oltre 4 mandati consecutivi. E' potestà della Sezione prevedere la costituzione di un Consiglio che coadiuva il Capo Sezione e il Vice Capo Sezione nell'espletamento del loro mandato. Esso dura in carica due anni e si rinnova contestualmente alla carica di Capo Sezione.

Il Capo della Sezione fa parte di diritto del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Capo Sezione.

La carica di Capo o Vice Capo di una Sezione è incompatibile con la carica di Capo e Vice Capo di altra Sezione.

Nelle votazioni nell'ambito della Sezione ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voto prevale quello di chi presiede.

Le Sezioni si riuniscono ogni qualvolta il Presidente di Confindustria Piacenza o il Capo Sezione lo ritengano necessario o ne facciano richiesta un decimo dei Soci che la compongono. Tutte le riunioni che prevedono l'elezione del Capo Sezione, del Vice Capo Sezione o del Consiglio, sono convocate e presiedute dal Presidente di Confindustria Piacenza. Le riunioni sono presiedute dal Capo Sezione o dal Vice

Capo Sezione e saranno valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci che compongono la Sezione. Trascorsa mezz'ora dalla convocazione le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti alla riunione.

Titolo V

DELLA PICCOLA INDUSTRIA

Art. 27

Rappresentante Piccola Industria:

Il Rappresentante Provinciale in seno al "Comitato Nazionale per la Piccola Industria" nominato dal Consiglio di Confindustria Piacenza su proposta dell'Ufficio di Presidenza, è di diritto Membro del Consiglio di Confindustria Piacenza.

La sua nomina deve essere effettuata o rinnovata ad ogni scadenza del Comitato Nazionale per la Piccola Industria.

Titolo VI

DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA

Art. 28

Nell'ambito di Confindustria Piacenza è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria". Il Gruppo provvederà a darsi, in armonia con gli scopi dell'Associazione, un proprio regolamento da approvarsi dalla Giunta.

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, per favorire nei Giovani Industriali il loro inserimento nella vita e nella attività del Paese ed al fine di esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assumerà le relative deliberazioni d'intesa con la Giunta.

Nel Consiglio di Confindustria Piacenza il Gruppo sarà rappresentato dal suo Presidente o dal Vice Presidente all'uopo delegato, il quale avrà diritto di voto, sempreché la sua azienda non risulti già rappresentata in Consiglio. Le nomine dei Presidente del Gruppo e del Vice Presidente eventualmente delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio dovranno essere ratificate dalla Giunta.

Titolo VII

DELLE CARICHE SOCIALI

DEL DIRETTORE E DEL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Cariche sociali:

Le cariche sociali sono gratuite. Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese in regola con il pagamento delle quote associative e secondo quanto disposto dall'art.7 Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano Membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Coloro che sono eletti in sostituzione di Membri venuti a mancare prima della scadenza, acquistano l'anzianità del Membro che sostituiscono.

La permanenza in carica, per più bienni consecutivi, è limitata in conformità a quanto statuito agli artt. 16, 18, 21 e 26. La stessa carica può essere ricoperta decorso un biennio.

Potrà essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio, al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

Le nomine effettuate dall'Assemblea in applicazione all'art.15, lettera a) dello Statuto determinano, automaticamente, la decadenza degli Organi in carica fino a quel momento, compresi i Capi e Vice Capi delle Sezioni Merceologiche.

Le attribuzioni di cui all'art.17, dello Statuto, sono esercitate - prima che tutti gli Organi siano ricostituiti dal Presidente, dai Membri elettivi del Consiglio, da coloro che ne fanno parte come Membri di diritto e dai Capi Sezione via via nominati.

Il Presidente, entro 30 giorni dalla data della propria elezione, dovrà aver convocato le Assemblee delle Sezioni Merceologiche per l'elezione dei rispettivi Capi e Vice Capi Sezione. Entro 60 giorni dalla data della propria elezione, dovrà poi convocare il Consiglio per le nomine di cui al punto c) dell'art. 17 e ciò anche se, in ipotesi, alcune Sezioni Merceologiche non avessero ancora eletto il proprio Capo e Vice Capo.

In tutti i casi di elezione a cariche associative, in caso di parità di voti, prevale il candidato espresso dalla azienda associata con maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 30

Direttore e Personale:

Gli Uffici sono retti da un Direttore, che è anche Segretario degli Organi di Confindustria Piacenza e delle Sezioni Merceologiche, e che agisce sotto le direttive del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Dal Direttore dipendono anche gli Uffici fuori sede ove esistano e, disciplinarmente, il personale. Le modalità per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale dipendente di Confindustria Piacenza, nonché la determinazione dei suoi obblighi e degli emolumenti, sono disciplinati da apposito regolamento interno approvato dalla Giunta.

Titolo VIII

DEL PATRIMONIO SOCIALE

E DELLA SUA AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Fondo comune

Il fondo comune di Confindustria Piacenza:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria Piacenza

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Piacenza.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 32

Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, deve essere approvato dal Consiglio entro il 15 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Titolo IX

DELLE CONTROVERSIE E DEI PROVVEDIMENTI

A CARICO DEI SOCI

Art. 33

Controversie:

Ogni eventuale divergenza che insorgesse tra l'associazione e le imprese ad essa aderenti sulla interpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Associazione, sarà deferita al giudizio dei Collegio dei Probiviri, nominato a termini dell'art. 24 del presente Statuto.

Provvedimenti a carico dei Soci:

Il Consiglio, previa contestazione per iscritto al Socio degli addebiti che gli sono mossi, fissandogli un termine non maggiore di 10 giorni per le sue controdeduzioni, può prendere provvedimenti a carico dei Socio quando a suo giudizio ne ricorrano i motivi.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso ricorso - entro 15 giorni dal ricevimento della decisione comunicata con lettera raccomandata R.R. – ai Probiviri il quale deciderà inappellabilmente entro 30 giorni dal ricevimento dei ricorso.

Titolo X

DELLA TRASFORMAZIONE, LO SCIOGLIMENTO

E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 34

La trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

Sono deliberati dall'Assemblea coi voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determinerà la destinazione da darsi ad eventuali attività residue che potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'Assemblea inoltre eleggerà un apposito Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri uno dei quali con funzioni di Presidente, fisserà le modalità della liquidazione e stabilirà il compenso dei liquidatori.

Art. 35

Norme transitorie di attuazione

ll presente statuto entra in vigore dalla prima Assemblea che rinnoverà le cariche.